



COMUNE DI TISSI

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 27.07.2016

Integrato e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del
27.11.2018

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - Cittadini attivi

Articolo 4bis - Registro di cittadinanza attiva

Articolo 4ter - Requisiti iscrizione registro di cittadinanza attiva

Articolo 4quater - assicurazione e sicurezza

Articolo 4quinquies - Rimborsi spese

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni organizzative

Articolo 8 - Patti di collaborazione ordinari

Articolo 9 - Patti di collaborazione complessi

Articolo 10 - Individuazione delle proposte di collaborazione

Articolo 11 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

Articolo 13 - Forme di sostegno

Articolo 14 - Informazioni sugli immobili e spazi pubblici

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V - COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Articolo 16 - Comunicazione

Articolo 17 - Trasparenza

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Clausole interpretative

Articolo 21 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Il regolamento si applica nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa avviati per autonoma iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione realizza l'amministrazione condivisa e si attua con l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il Comune di Tissi intende tutelare e valorizzare esperienze di natura sussidiaria, associativa, solidaristica come patrimonio dell'intera collettività urbana e sociale.
5. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Tissi che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo ed agli interessi delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, comma 4, della Costituzione per garantirne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa.
 - b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento.

- c) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.
- d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa. L'iniziativa può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una proposta dell'amministrazione comunale.
- e) Patto di collaborazione: l'atto mediante il quale il Comune di Tissi e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.
- f) Cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l'integrazione e rafforza i legami di comunità.
- g) Rigenerazione: attività di fruizione collettiva, recupero e trasformazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.
- h) Gestione: attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione.
- i) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
- l) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a. Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b. Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c. Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale

presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

- d. Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
- e. Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.
- f. Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.
- g. Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- h. Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- i. Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- j. Autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.
- k. Prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - Cittadini attivi

1. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della

comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con l'amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.

Art. 4 bis - Registro di cittadinanza attiva

I cittadini attivi che come singoli svolgono interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni condivisi devono essere iscritti nel registro della cittadinanza attiva istituito presso il Comune.

Il Registro è istituito e aggiornato nel rispetto delle disposizioni normative in materia di riservatezza dei dati.

Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

Il cittadino attivo, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

Art. 4 ter - Requisiti iscrizione registro di cittadinanza attiva

Il singolo individuo che intenda collaborare, quale cittadino attivo, con questo ente per poter essere iscritto nel Registro di cittadinanza attiva deve:

- essere maggiorenne;
- essere idoneo allo svolgimento dei servizi scelti: la condizione di invalidità non è di per sé ostativa all'iscrizione all'Albo, ferma restando la necessaria compatibilità tra le capacità fisiche e le effettive condizioni dei servizi scelti;
- per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Art. 4 quater - Assicurazione e Sicurezza

I cittadini attivi iscritti come singoli all'Albo per lo svolgimento dei servizi di amministrazione condivisa sono assicurati, a cura e spese dell'Amministrazione comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 quinquies - Rimborsi spese

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale beneficiario.

E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, documentate e precedentemente autorizzate inerenti l'attività prestata.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Tissi e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.

2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a. gli obiettivi della collaborazione;
- b. gli effetti attesi;
- c. le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa;
- d. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- e. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- f. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- g. l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e partecipazione;
- h. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
- i. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- j. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Tissi dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- k. le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- l. l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano

insorgere durante la collaborazione stessa e l'applicazione di penalità per l'inosservanza delle clausole del patto;

- m. le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- n. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra Comune di Tissi e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

- a. la cura occasionale;
- b. la cura costante e continuativa;
- c. la gestione condivisa occasionale;
- d. la gestione condivisa costante e continuativa;
- e. la rigenerazione temporanea;
- f. la rigenerazione permanente.

2. La collaborazione tra cittadini e Comune di Tissi per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni urbani può riguardare, a titolo esemplificativo: la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.

3. Nello specifico sono ammesse proposte di collaborazione riguardanti:

- a. Beni materiali (a titolo esemplificativo: strade, piazze, aiuole, aree verdi, zone S PUC, aree scolastiche, edifici);
- b. Beni immateriali (a titolo esemplificativo: inclusione e coesione sociale, educazione, formazione, cultura, sensibilizzazione civica, sostenibilità ambientale, riuso e condivisione);
- c. Beni digitali (a titolo esemplificativo: siti, applicazioni, social, alfabetizzazione informatica).

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni organizzative

1. La Giunta, al fine di poter dare attuazione ai percorsi di amministrazione condivisa, definisce con apposita deliberazione le modalità organizzative degli uffici in relazione alle seguenti attività:

- a. modalità di selezione ed individuazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa;
- b. elaborazione e redazione degli specifici patti di collaborazione;
- c. monitoraggio, vigilanza e valutazione finale degli interventi;
- d. individuazione degli obblighi assumibili dal Comune in relazione agli specifici interventi.

2. La Giunta individua ulteriori spazi e i beni comuni oltre a quelli indicati all'articolo precedente sui quali intende prioritariamente proporre interventi di amministrazione condivisa.

Articolo 8 - Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione secondo un modello che verrà messo a disposizione dal comune.

2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare su beni materiali sono: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni e simili.

3. Possono inoltre essere oggetto di patti di collaborazione ordinari anche attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani o altri soggetti a tal fine selezionati.

Articolo 9 - Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale, ambientale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. La sottoscrizione del patto è autorizzata dalla Giunta Comunale alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla conclusione dell'accordo. Il patto è sottoscritto dal competente Responsabile del servizio per l'amministrazione, e dal rappresentante, o dai rappresentanti dei cittadini attivi.

Articolo 10 - Individuazione delle proposte di collaborazione

1. L'ufficio individuato con le modalità previste nell'articolo 6, a seguito dell'approvazione del bilancio e nell'ambito delle risorse ivi previste, predispone appositi avvisi pubblici per la selezione delle proposte di collaborazione.

Articolo 11 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

1. I cittadini attivi, singoli o associati, possono presentare proposte di collaborazione. Su tali proposte, qualora la Giunta le ritenga valide, detta le linee di indirizzo e provvede alla pubblicazione della proposta pervenuta per almeno sette giorni sul sito istituzionale.

2. Se vengono presentate proposte alternative, relative allo stesso bene, sarà avviato un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o alla individuazione di quella maggiormente attinente alle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

3. Le proposte riguardanti patti di collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone l'uso nell'interesse generale e una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.

CAPO IV - FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

Articolo 13 - Forme di sostegno

1. La forma di sostegno ai patti di collaborazione disposta dal Comune di Tissi può
2. Il Comune di Tissi, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività compresi i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

Articolo 14 - Informazioni sugli immobili e spazi pubblici

1. L'amministrazione si impegna a favorire la presentazione di proposte di patti di collaborazione mettendo a disposizione della cittadinanza tutti gli strumenti di conoscenza del patrimonio immobiliare comunale di cui dispone.
2. L'amministrazione si impegna altresì a favorire l'attività di individuazione, censimento e segnalazione di beni comunali che possono essere oggetto di patti di collaborazione.

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, come forma di riconoscimento delle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, la pubblicazione, con il consenso dei volontari coinvolti, delle azioni da questi svolte.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

CAPO V - COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Articolo 16 - Comunicazione

1. Il Comune di Tissi, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti, nel rispetto della normativa sulla privacy, e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Comune di Tissi si adopera per consentire un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e i risultati della valutazione, mettendo gli elaborati nel rispetto della normativa sulla privacy, a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso il sito istituzionale e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

- 1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
- 2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'amministrazione comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
- 3. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei cittadini attivi contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 21 - Entrata in vigore

1. Le previsioni del presente regolamento acquistano efficacia immediata.